



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

# Elezioni comunali **2019**



**Calendario  
delle operazioni elettorali**







Elezioni comunali **2019**

# **Calendario delle operazioni elettorali**



## PRESENTAZIONE

La pubblicazione contiene le scadenze dei principali adempimenti previsti per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, a decorrere dall'avvio del procedimento elettorale e sino alla proclamazione degli eletti.

Il calendario è stato redatto al solo fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni elettorali. Restano, quindi, invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti normativi che disciplinano il procedimento elettorale.

Il procedimento per la elezione degli organi dei comuni deve essere coordinato, per quanto riguarda il **primo turno di votazione**, con quello relativo alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; lo svolgimento contemporaneo dei due procedimenti è disciplinato dal decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300.

Il procedimento per la elezione degli organi dei comuni è disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19.

# Calendario

Data		Giorni ante voto	Data		Giorni ante voto
<b>27</b> marzo,	<i>mercoledì</i>	<b>60°</b>	<b>2</b> maggio,	<i>giovedì</i>	<b>24°</b>
<b>1</b> aprile,	<i>lunedì</i>	<b>55°</b>	<b>3</b> maggio,	<i>venerdì</i>	<b>23°</b>
<b>6</b> aprile,	<i>sabato</i>	<b>50°</b>	<b>4</b> maggio,	<i>sabato</i>	<b>22°</b>
<b>11</b> aprile,	<i>giovedì</i>	<b>45°</b>	<b>5</b> maggio,	<i>domenica</i>	<b>21°</b>
<b>12</b> aprile,	<i>venerdì</i>	<b>44°</b>	<b>6</b> maggio,	<i>lunedì</i>	<b>20°</b>
<b>13</b> aprile,	<i>sabato</i>	<b>43°</b>	<b>7</b> maggio,	<i>martedì</i>	<b>19°</b>
<b>14</b> aprile,	<i>domenica</i>	<b>42°</b>	<b>8</b> maggio,	<i>mercoledì</i>	<b>18°</b>
<b>15</b> aprile,	<i>lunedì</i>	<b>41°</b>	<b>9</b> maggio,	<i>giovedì</i>	<b>17°</b>
<b>16</b> aprile,	<i>martedì</i>	<b>40°</b>	<b>10</b> maggio,	<i>venerdì</i>	<b>16°</b>
<b>17</b> aprile,	<i>mercoledì</i>	<b>39°</b>	<b>11</b> maggio,	<i>sabato</i>	<b>15°</b>
<b>18</b> aprile,	<i>giovedì</i>	<b>38°</b>	<b>12</b> maggio,	<i>domenica</i>	<b>14°</b>
<b>19</b> aprile,	<i>venerdì</i>	<b>37°</b>	<b>13</b> maggio,	<i>lunedì</i>	<b>13°</b>
<b>20</b> aprile,	<i>sabato</i>	<b>36°</b>	<b>14</b> maggio,	<i>martedì</i>	<b>12°</b>
<b>21</b> aprile,	<i>domenica</i>	<b>35°</b>	<b>15</b> maggio,	<i>mercoledì</i>	<b>11°</b>
<b>22</b> aprile,	<i>lunedì</i>	<b>34°</b>	<b>16</b> maggio,	<i>giovedì</i>	<b>10°</b>
<b>23</b> aprile,	<i>martedì</i>	<b>33°</b>	<b>17</b> maggio,	<i>venerdì</i>	<b>9°</b>
<b>24</b> aprile,	<i>mercoledì</i>	<b>32°</b>	<b>18</b> maggio,	<i>sabato</i>	<b>8°</b>
<b>25</b> aprile,	<i>giovedì</i>	<b>31°</b>	<b>19</b> maggio,	<i>domenica</i>	<b>7°</b>
<b>26</b> aprile,	<i>venerdì</i>	<b>30°</b>	<b>20</b> maggio,	<i>lunedì</i>	<b>6°</b>
<b>27</b> aprile,	<i>sabato</i>	<b>29°</b>	<b>21</b> maggio,	<i>martedì</i>	<b>5°</b>
<b>28</b> aprile,	<i>domenica</i>	<b>28°</b>	<b>22</b> maggio,	<i>mercoledì</i>	<b>4°</b>
<b>29</b> aprile,	<i>lunedì</i>	<b>27°</b>	<b>23</b> maggio,	<i>giovedì</i>	<b>3°</b>
<b>30</b> aprile,	<i>martedì</i>	<b>26°</b>	<b>24</b> maggio,	<i>venerdì</i>	<b>2°</b>
<b>1</b> maggio,	<i>mercoledì</i>	<b>25°</b>	<b>25</b> maggio,	<i>sabato</i>	<b>1°</b>

**26 maggio 2019, domenica**  
giorno della votazione

Data		Giorni post voto	Data		Giorni post voto
			<b>2</b> giugno,	<i>domenica</i>	<b>7°</b>
<b>27</b> maggio,	<i>lunedì</i>	<b>1°</b>	<b>3</b> giugno,	<i>lunedì</i>	<b>8°</b>
<b>28</b> maggio,	<i>martedì</i>	<b>2°</b>	<b>4</b> giugno,	<i>martedì</i>	<b>9°</b>
<b>29</b> maggio,	<i>mercoledì</i>	<b>3°</b>	<b>5</b> giugno,	<i>mercoledì</i>	<b>10°</b>
<b>30</b> maggio,	<i>giovedì</i>	<b>4°</b>	<b>6</b> giugno,	<i>giovedì</i>	<b>11°</b>
<b>31</b> maggio,	<i>venerdì</i>	<b>5°</b>	<b>7</b> giugno,	<i>venerdì</i>	<b>12°</b>
<b>1</b> giugno,	<i>sabato</i>	<b>6°</b>	<b>8</b> giugno,	<i>sabato</i>	<b>13°</b>

**9 giugno 2019, domenica**  
giorno della votazione di ballottaggio

# Scadenze dei principali adempimenti

*per l'elezione diretta  
del sindaco e del consiglio comunale  
di domenica 26 maggio 2019  
(turno di ballottaggio domenica 9 giugno 2019)*

---

**mercoledì 27 marzo**

*60° giorno antecedente quello della votazione*

- ▶ **Scade il termine** entro il quale la Giunta regionale fissa la data delle elezioni.  
(art. 18, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19)

---

**lunedì 1° aprile**

*55° giorno antecedente quello della votazione*

- ▶ **Inizia il periodo** a partire dal quale il personale dei comuni addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato ad effettuare **lavoro straordinario** per lo svolgimento delle elezioni entro i limiti fissati dalla legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti (*fino al quinto giorno successivo a quello delle elezioni*).  
(art. 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, come modificato dall'art. 1, comma 400, lett. d), n. 1), della legge 27 dicembre 2013, n. 147)  
(art. 6 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, firmato il 25 luglio 2001; artt. 17 e 18 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, firmato il 1° agosto 2002; art. 35 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, sottoscritto il 26 novembre 2004 e artt. 44 e 83 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico, sottoscritto il 7 dicembre 2006)

---

**sabato 6 aprile**

*50° giorno antecedente quello della votazione*

- ▶ **Scade il termine** entro il quale l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca i comizi elettorali.  
(art. 18, comma 2, della legge regionale n. 19/2013)

---

**giovedì 11 aprile**

*45° giorno antecedente quello della votazione*

- ▶ **Il sindaco pubblica il manifesto di convocazione dei comizi elettorali**, con il quale è dato avviso agli elettori della data dell'elezione:
  - primo turno di votazione: **domenica 26 maggio**;
  - eventuale turno di ballottaggio: **domenica 9 giugno**.  
(art. 18, comma 4, della legge regionale 19/2013)

► **Inizia il periodo** durante il quale:

- a) **il consiglio comunale** può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili (*fino all'elezione del nuovo consiglio*);

(art. 38, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

- b) **è vietato** a tutte le amministrazioni pubbliche lo svolgimento di attività di **comunicazione istituzionale**, ad eccezione di quelle impersonali e indispensabili (*fino alla chiusura delle operazioni di voto*);

(art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

- c) per quanto riguarda **le emittenti radiofoniche e televisive nazionali**:

- 1) in tutte le trasmissioni giornalistiche **la presenza di candidati, esponenti politici, amministratori pubblici in carica**, è limitata esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione ed è vietata in tutte le altre trasmissioni (*fino alla chiusura delle operazioni di voto*);

(art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

- 2) **la comunicazione politica radio-televisiva** si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati che sono in competizione (*fino alla chiusura della campagna elettorale*);

(art. 4, comma 1, della legge 28/2000)

- 3) **la trasmissione su mezzi radio-televisivi dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica** comunque denominati è ammessa esclusivamente secondo la disciplina dell'articolo 4, della legge 22 febbraio 2000, n.28 (*fino alla chiusura della campagna elettorale*);

(art. 4, comma 9, della legge 28/2000)

- 4) **è vietato** fornire, anche in forma indiretta, in qualunque trasmissione radio-televisiva **indicazioni di voto** o manifestare le proprie preferenze di voto (*fino alla chiusura delle operazioni di voto*).

(art. 5, comma 2, della legge 28/2000)

- d) per quanto riguarda **le emittenti radiofoniche e televisive locali** (*fino alla data di chiusura della campagna elettorale*):

- 1) **i programmi di comunicazione politica** devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori;

(art. 3 del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

- 2) **i programmi di informazione** devono garantire il pluralismo;

(art. 4, commi 1 e 2, del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

- 3) in tutte le trasmissioni diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, **è vietato** fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto;

(art. 4, comma 3, del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

4) possono essere trasmessi **messaggi politici a pagamento**;

(art. 5, comma 1, e art. 6 del codice di autoregolamentazione adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

5) possono essere trasmessi **messaggi politici a titolo gratuito**.

(art. 5, comma 2, del codice di autoregolamentazione adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

(art. 4, commi 3 e 5, della legge 28/2000)

- e) **gli editori di quotidiani e periodici** che intendono diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata per consentire l'accesso in condizioni di parità (*fino al penultimo giorno prima della data delle elezioni*).

Sono ammessi soltanto:

- 1) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;
- 2) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste e dei candidati;
- 3) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

(art. 7 della legge 28/2000)

- f) **il personale dei comuni** addetto ai servizi elettorali rientra nella particolare disciplina dell'esercizio del **diritto di sciopero** (*fino alla consegna dei plichi agli uffici elettorali competenti*);

(art. 1, comma 1, e art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146)

- g) **i comuni**, su richiesta delle forze politiche che partecipano alle elezioni, mettono a disposizione, senza oneri a carico, locali di proprietà per conferenze e dibattiti.

(art. 79 della legge regionale 19/2013)

---

**lunedì 15 aprile**

*41° giorno antecedente quello della votazione*

- **Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 — Inizia il periodo per la presentazione delle candidature** alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presso la segreteria del comune.

(art. 31, comma 1 e 104, comma 3 bis, della legge regionale 19/2013)

- **Il segretario comunale** invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature presentate.

(art. 31, comma 2, della legge regionale 19/2013)

- **Scade il termine per la eliminazione delle cause di ineleggibilità** (con l'eccezione del direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, per i quali il termine scade 180 giorni prima della data di scadenza del consiglio in carica).

(art. 10, comma 2 e 104, comma 3 bis, della legge regionale 19/2013)

(art. 60, commi 2 e 3, del testo unico 267/2000)

- ▶ **Inizia il periodo durante il quale le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali** possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, con le modalità stabilite dalla legge.

(art. 4, commi 3 e 5, della legge 28/2000)

(art. 5, comma 2, del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

---

**martedì 16 aprile**

*40° giorno antecedente quello della votazione*

- ▶ **Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 — Continua e scade il periodo per la presentazione delle candidature** alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presso la segreteria del comune.

(artt. 31, comma 1 e 104, comma 3 bis, della legge regionale 19/2013)

- ▶ **Il segretario comunale** invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature presentate.

(art. 31, comma 2, della legge regionale 19/2013)

---

**martedì 16 aprile**

*5° giorno successivo*

*a quello di pubblicazione del manifesto*

*di convocazione dei comizi elettorali*

*(40° giorno antecedente quello della votazione)*

- ▶ **Scade il termine** entro il quale i **cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea** che intendono partecipare alle elezioni del comune in cui sono residenti, presentano al sindaco la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita presso lo stesso comune.<sup>1</sup>

(artt. 1, comma 1 e art. 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197)

(art. 32, comma 2, della legge regionale 19/2013)

---

*da*  
**martedì 16 aprile**

*dal*

*40°*

*sino a*

*al*

**lunedì 6 maggio**

*20° giorno antecedente quello della votazione*

- ▶ **Inizia il periodo** in cui gli **elettori affetti da gravi infermità**, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, devono fare pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la dichiarazione, valida anche per l'eventuale turno di ballottaggio, con allegata la documentazione necessaria, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, sempre che la stessa si trovi nel territorio del comune.

(art. 60, comma 2, legge regionale 19/2013)

---

<sup>1</sup> I Paesi aderenti all'Unione Europea, oltre all'Italia, sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria.

---

**mercoledì 17 aprile**

*1° giorno successivo a quello di scadenza  
del termine per la presentazione delle candidature  
(39° giorno antecedente quello della votazione)*

- ▶ **Scade il termine** entro il quale la **Commissione elettorale circondariale esamina le candidature** presentate.

(art. 34 della legge regionale 19/2013)

- ▶ Compiute le operazioni di esame delle candidature, la Commissione:

- a) **effettua il sorteggio**, alla presenza dei delegati di lista, per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, ed il sorteggio per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa;

(art. 35, commi 4 e 5, della legge regionale 19/2013)

- b) **dà immediata comunicazione** delle decisioni adottate, rispettivamente, al comune, per la stampa del manifesto delle candidature e per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione;

(art. 36, comma 1, della legge regionale 19/2013)

- c) **trasmette al comune** l'elenco dei delegati e il programma amministrativo delle liste ammesse. Il programma amministrativo è pubblicato all'albo pretorio del comune.

(art. 36, commi 2 e 3, della legge regionale 19/2013)

---

**venerdì 19 aprile**

*37° giorno antecedente quello della votazione*

- ▶ **Scade il termine** entro il quale la **giunta comunale individua gli spazi** da destinare alle affissioni di propaganda elettorale in modo da consentire al responsabile dell'Ufficio elettorale di assegnare gli spazi nei termini di legge.

(art. 77 della legge regionale 19/2013)

(art. 72, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28)

(art. 104, comma 3 bis, della legge regionale 19/2013)

Il termine indicato discende dal combinato disposto delle norme in materia di propaganda e di quelle che hanno anticipato i termini di presentazione delle candidature.

Le operazioni di seguito descritte, in scadenza venerdì 19 e sabato 20 aprile, si svolgono solo se la Commissione elettorale circondariale ha apportato modifiche o osservazioni alle liste in sede di esame delle candidature o ha richiesto la presentazione di un nuovo contrassegno.

**venerdì 19 aprile**

*37° giorno antecedente quello della votazione*

► **Ore 12.00 — scade il termine** entro il quale i delegati di lista presentano i nuovi contrassegni, in sostituzione di quelli ricusati.

(artt. 35, comma 1, e 104, comma 3 bis della legge regionale 19/2013)

► **La Commissione elettorale circondariale** si riunisce per ammettere i nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati e per sentire eventualmente i delegati delle liste modificate o escluse, per ammettere la correzione di errori materiali e decidere in modo definitivo.

(artt. 35, comma 2, e 104, comma 3 bis, della legge regionale 19/2013)

**sabato 20 aprile**

*36° giorno antecedente quello della votazione  
(termine ultimo per il sorteggio)*

► La Commissione elettorale circondariale:

a) **effettua il sorteggio**, alla presenza dei delegati di lista, per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso ed il sorteggio per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa;

(artt. 35, commi 4 e 5 e 104, comma 3 bis, della legge regionale 19/2013)

b) **dà immediata comunicazione** delle decisioni adottate, rispettivamente, al comune, per la stampa del manifesto delle candidature e per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione;

(art. 36, comma 1, della legge regionale 19/2013)

c) **trasmette al comune** l'elenco dei delegati e il programma amministrativo delle liste ammesse. Il programma amministrativo è pubblicato all'albo pretorio del comune. Nell'albo pretorio viene anche data notizia dell'eventuale mancata presentazione del programma da parte di una lista.

(art. 36, commi 2 e 3, della legge regionale 19/2013)

*tra*  
**venerdì 19 aprile**  
*e*  
**lunedì 22 aprile**

*tra*  
*il 37°*  
*e*  
*il 34° giorno antecedente quello della votazione*

► **Entro i due giorni successivi** alla ricezione della comunicazione delle candidature ammesse, il **responsabile dell'Ufficio elettorale** di ciascun comune delimita gli

spazi di propaganda elettorale e li ripartisce in un numero di sezioni corrispondente a quello dei candidati alla carica di sindaco e delle liste ammesse.

(art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)

(art. 73 della legge regionale 28/2007)

---

**venerdì 26 aprile**

*30° giorno antecedente quello della votazione*

- **Scade il termine per la nomina**, da parte del Presidente della Corte d'appello, **dei presidenti degli Uffici elettorali** di sezione.

(art. 22, comma 2, della legge regionale 19/2013)

(art. 35, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

- **Inizia il periodo durante il quale:**

- a) l'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati, comprese le sedi dei partiti e dei comitati elettorali;

(art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)

(art. 71 della legge regionale 28/2007)

- b) è vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso, ogni forma di propaganda luminosa mobile e il getto di volantini. L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per comunicare l'ora e il luogo in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale;

(art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)

(art. 74 della legge regionale 28/2007)

(art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

- c) per un più agevole esercizio della propaganda elettorale è consentito l'allestimento di postazioni temporanee o mobili, c.d. gazebo, sulle quali è ammessa l'esposizione di materiali di propaganda elettorale;

(art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)

(art. 74, comma 3, della legge regionale 28/2007)

- d) le riunioni e i comizi elettorali possono svolgersi senza il preventivo avviso al Questore.

(art. 7, comma 1, della legge 130/1975)

---

**mercoledì 1° maggio**

*25° giorno antecedente quello della votazione*

*(20° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali)*

- **Scade il termine** entro il quale ciascun comune spedisce agli elettori residenti all'estero, col mezzo postale più rapido, la **cartolina-avviso** recante l'indicazione della data delle elezioni e dell'orario di votazione.

(art. 20 della legge regionale 19/2013)

---

tra  
**mercoledì 1° maggio**  
e  
**lunedì 6 maggio**

tra  
il 25°  
e  
il 20° giorno antecedente quello della votazione

- Previo avviso al pubblico con manifesto affisso all'albo pretorio con due giorni di anticipo, la **Commissione elettorale comunale** in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede alla **nomina degli scrutatori** e alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi per sostituire gli scrutatori nominati in caso di rinuncia o impedimento.

(art. 22, comma 2, della legge regionale 19/2013)

(art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95)

---

**lunedì 6 maggio**

20° giorno antecedente quello della votazione

- **Scade il termine entro il quale:**

- a) **il Presidente della Corte d'appello** trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali;

(art. 22, comma 2, della legge regionale 19/2013)

(art. 35, comma 4, del testo unico 361/1957)

- b) **gli elettori affetti da gravi infermità**, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la dichiarazione, valida anche per l'eventuale turno di ballottaggio, con allegata la documentazione necessaria, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, sempre che la stessa si trovi nel territorio del comune.

(art. 60, comma 2, della legge regionale 19/2013)

- **Il sindaco**, appena ricevuta la dichiarazione di cui alla precedente lettera b), include in appositi elenchi distinti per sezione, gli elettori ammessi al voto domiciliare e rilascia ai richiedenti l'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi.

(art. 60, comma 4, della legge regionale 19/2013)

---

**sabato 11 maggio**

15° giorno antecedente quello della votazione

- **Inizia il periodo** in cui è **vietato** rendere pubblici o diffondere i risultati di **sondaggi** sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (*sino alla conclusione delle operazioni di voto*).

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

- **Scade il termine** entro il quale il sindaco, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale, notifica la nomina agli scrutatori. I sorteggiati devono comunicare

al sindaco, perché provveda alla loro sostituzione, l'eventuale rinuncia all'incarico indicandone il motivo, entro 48 ore dalla notifica.

(art. 22, commi 2 e 4, della legge regionale 19/2013)

(art. 6, comma 3, della legge 95/1989)

---

**giovedì 16 maggio**

*10° giorno antecedente quello della votazione*

- ▶ **Scade il termine** entro il quale la Commissione o la Sottocommissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione.

(art. 40, della legge regionale 19/2013)

---

**sabato 18 maggio**

*8° giorno antecedente quello della votazione*

- ▶ **Scade il termine** entro il quale il sindaco procede alla pubblicazione all'albo pretorio e affigge in altri luoghi pubblici il manifesto recante i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, secondo l'ordine del sorteggio.

(art. 36, comma 1, lettera a), della legge regionale 19/2013)

---

**giovedì 23 maggio**

*3° giorno antecedente quello della votazione*

- ▶ **Scade il termine** entro il quale gli elettori del comune ricoverati in luoghi di cura o detenuti in luoghi di detenzione situati nel territorio del comune, devono far pervenire al sindaco la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di cura o di detenzione.

(artt. 56, comma 2 e 61, comma 2, della legge regionale 19/2013)

---

**venerdì 24 maggio**

*2° giorno antecedente quello della votazione*

- ▶ **Scade il termine** per la consegna alla segreteria del comune da parte dei delegati di lista delle designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione. La segreteria del comune ne cura la trasmissione ai presidenti degli Uffici. Decorso questo termine le designazioni possono essere comunicate direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, prima dell'inizio della votazione.

(art. 26, comma 3, della legge regionale 19/2013)

---

da  
**venerdì 24 maggio**  
sino a  
**domenica 26 maggio**

dal venerdì  
antecedente il giorno della votazione  
sino al giorno della votazione compreso

- ▶ Periodo durante il quale **gli uffici comunali restano aperti** quotidianamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00, per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale. Nel giorno della votazione gli uffici restano aperti per tutta la durata delle operazioni di voto (dalle ore 7.00 alle ore 23.00).

(art. 1, commi 399 e 400, lettera g), della legge 147/2013)

---

**sabato 25 maggio**

giorno antecedente quello della votazione

- ▶ **Inizia il divieto di effettuare:**

- a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
- b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
- c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale;
- d) la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale.

(art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)

(art. 75 della legge regionale 28/2007)

(art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807)

- ▶ **Continua ad essere vietata la diffusione di risultati di sondaggi** sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

- ▶ **Scade il termine** entro il quale il **sindaco** del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti elettori che hanno chiesto di votare nel luogo di cura o di detenzione:

- a) **include** i nominativi degli elettori degenti o detenuti negli elenchi da consegnare ai presidenti degli Uffici delle sezioni nelle cui liste gli stessi sono iscritti;
- b) **rilascia** ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti alla lettera a).

(artt. 56, comma 3 e 61, comma 3, della legge regionale 19/2013)

- ▶ **Consegna** ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione del **materiale** occorrente per la votazione, compresi gli elenchi dei degenti, dei detenuti e dei delegati di lista.

(art. 42 della legge regionale 19/2013)

- ▶ **Ore 16.00 — Il presidente** dell'Ufficio elettorale di sezione **costituisce l'Ufficio** e accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione; constata l'integrità del sigillo che chiude il contenitore con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del relativo numero; constata, inoltre, l'integrità della scatola contenente le schede di votazione e procede all'autenticazione delle stesse.

(art. 45 della legge regionale 19/2013)

(art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

- ▶ All'atto dell'insediamento **il presidente** dell'Ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria o la direzione del luogo di detenzione, **fissa l'ora** in cui procederà alla raccolta del voto degli elettori degenti o detenuti.

(artt. 58, 59, 60 e 61 della legge regionale 19/2013)

- ▶ Alla conclusione di tutte le operazioni sopra indicate il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie per impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.

(art. 45, comma 4, della legge regionale 19/2013)

(art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

---

**domenica 26 maggio**

*giorno della votazione*

- ▶ **Continuano ad essere vietati:**

- a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
- b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
- c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale;
- d) la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale;
- e) la diffusione di risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

(art. 77, comma 1, della legge regionale 19/2013)

(art. 75 della legge regionale 28/2007)

(art. 9-bis del decreto-legge 807/1984)

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

- ▶ **Gli uffici comunali restano aperti dalle ore 7.00 alle ore 23.00** per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

(art. 1, comma 400, lettera g), della legge 147/2013)

(art. 39 e art. 46, comma 1, della legge regionale 19/2013)

- ▶ **Ore 7.00** — Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione dichiara **aperta la votazione**.

(art. 46, comma 1, della legge regionale 19/2013)

(art. 1, comma 399, della legge 147/2013)

- ▶ **Ore 12.00** — **Scade il termine** per la presentazione alla segreteria del comune degli atti di designazione dei rappresentanti di lista presso l'Adunanza dei Presidenti.

(art. 26, comma 3, della legge regionale 19/2013)

- ▶ **Ore 23.00** — Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione dichiara **chiusa la votazione**. Se a tale ora si trovano nei locali della sezione elettori che non hanno ancora votato, li ammette a votare.

(art. 54 della legge regionale 19/2013)

(art. 1, comma 399, della legge 147/2013)

- ▶ Immediatamente dopo la chiusura della votazione il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione dà inizio alle **operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio** per tutte le elezioni che hanno avuto luogo. Successivamente, procede alla formazione delle

buste contenenti le liste della votazione e delle buste contenenti le schede avanzate, e le trasmette al Tribunale competente.

(art. 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300)  
(art. 54, comma 1, e art. 55 della legge regionale 19/2013)

- Il presidente dà quindi inizio alle operazioni di scrutinio relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e **rinvia le operazioni di scrutinio relative alle elezioni comunali** al giorno successivo, lunedì 27 maggio con inizio alle ore 14.00.

(art. 1, comma 1, lettera f) e comma 2, del decreto-legge 300/1994)

---

**lunedì 27 maggio**

*1° giorno successivo alla votazione*

- **Ore 14.00** — Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione ricostituisce l'Ufficio e dà inizio alle operazioni di **scrutinio**. Lo scrutinio si svolge senza interruzione e deve essere ultimato entro 12 ore.

(art. 1, comma 2, del decreto-legge 300/1994)  
(art. 104, comma 3, della legge regionale 19/2013)

- **Nei comuni con sezione unica** il presidente, al termine delle operazioni di scrutinio, **proclama gli eletti**.

(art. 68, comma 6, della legge regionale 19/2013)

---

**lunedì 27 maggio**

*1° giorno successivo alla votazione  
(o, al più tardi, il martedì)*

- **L'Adunanza dei Presidenti** compie le operazioni di attribuzione dei seggi e proclama gli eletti.

(artt. 68 e 69, della legge regionale 19/2013)

- **Solo nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti** — Nel caso in cui nessun candidato alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, il Presidente sospende le operazioni dell'Adunanza, individua i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine delle operazioni elettorali successive alla votazione di ballottaggio.

(art. 69, comma 2, della legge regionale 19/2013)

---

**giovedì 30 maggio**

*3° giorno successivo alla proclamazione degli eletti*

- **Il sindaco**, entro il terzo giorno successivo alla proclamazione degli eletti, rende noti i risultati delle elezioni mediante avviso da pubblicare all'albo pretorio comunale e li comunica agli eletti.

(art. 72 della legge regionale 19/2013)

---

Le operazioni di seguito descritte si svolgono solo in caso di ballottaggio.

*dal giorno della proclamazione dei risultati  
fino a quello della votazione di ballottaggio compreso*

► **Continua il periodo** in cui:

- a) **è vietato** a tutte le amministrazioni pubbliche lo svolgimento di attività di **comunicazione istituzionale**, ad eccezione di quelle impersonali ed indispensabili;

(art. 9, comma 1, della legge 28/2000)

- b) **la comunicazione politica e la propaganda radio-televisiva** sono disciplinate dalla speciale normativa;

(legge 28/2000; legge 515/1993; codice di autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

- c) **è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi** sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (*sino alla conclusione delle operazioni di voto*);

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

- d) il personale dei comuni addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato ad effettuare **lavoro straordinario** per lo svolgimento delle elezioni entro i limiti fissati dalla legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti (*sino al quinto giorno successivo alla votazione*);

(art. 15 del decreto-legge 8/1993, come modificato dall'art. 1, comma 400, lettera d), n. 1, della legge 147/2013)

(art. 6 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, firmato il 25 luglio 2001; artt. 17 e 18 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, firmato il 1° agosto 2002; art. 35 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, sottoscritto il 26 novembre 2004 e artt. 44 e 83 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico, sottoscritto il 7 dicembre 2006)

---

**sabato 1° giugno**

*6° giorno successivo al giorno della votazione*

- **Ore 12.00 — scade il termine** entro il quale i candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio possono dichiarare il collegamento con liste di candidati ulteriori rispetto a quelle con le quali è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate, comprese quelle collegate al primo turno.

(art. 16, comma 4, della legge regionale 19/2013)

---

**giovedì 6 giugno**

*3° giorno antecedente  
quello della votazione di ballottaggio*

- **Scade il termine** entro il quale gli elettori del comune ricoverati in luoghi di cura o detenuti in luoghi di detenzione situati nel territorio del comune devono far

pervenire al sindaco la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di cura o di detenzione.

(artt. 56, comma 2 e 61, comma 2, della legge regionale 19/2013)

---

da  
**venerdì 7 giugno**  
sino a  
**domenica 9 giugno**

dal venerdì  
antecedente il giorno della votazione di ballottaggio  
sino al giorno della votazione di ballottaggio  
compreso

- Periodo durante il quale **gli uffici comunali restano aperti** quotidianamente, secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale. Nel giorno della votazione gli uffici restano aperti per tutta la durata delle operazioni di voto (dalle ore 7.00 alle ore 23.00).

(art. 39, comma 2, della legge regionale 19/2013)

**sabato 8 giugno**

giorno antecedente quello della votazione di ballottaggio

- **Inizia il divieto di effettuare:**
  - a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
  - b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
  - c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale;
  - d) la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale.

(art. 75 della legge regionale 28/2007)

(art. 9-bis del decreto-legge 807/1984)

- **Continua ad essere vietata la diffusione di risultati di sondaggi** demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

- **Scade il termine** entro il quale il **sindaco** del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti elettori che hanno chiesto di votare nel luogo di cura o di detenzione:

- a) **include** i nominativi degli elettori degenti o detenuti negli elenchi da consegnare ai presidenti degli Uffici delle sezioni nelle cui liste gli stessi sono iscritti;
- b) **rilascia** ai richiedenti l'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti alla lettera a).

(artt. 56, comma 3 e 61, comma 3, della legge regionale 19/2013)

- **Consegna** ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione del **materiale** occorrente per la votazione compresi gli elenchi dei degenti, dei detenuti e dei delegati di lista.

(art. 42 della legge regionale 19/2013)

- **Ore 16.00 — Il presidente** dell'Ufficio elettorale di sezione **costituisce l'Ufficio** e accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione; constata l'integrità del sigillo che chiude il contenitore con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del relativo

numero; constatata, inoltre, l'integrità della scatola contenente le schede di votazione e procede all'autenticazione delle stesse.

(art. 45 della legge regionale 19/2013)

- ▶ All'atto dell'insediamento **il presidente** dell'Ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria o la direzione del luogo di detenzione, **fissa l'ora** in cui procederà alla raccolta del voto degli elettori degenti o detenuti.

(artt. 58, 59, 60 e 61 della legge regionale 19/2013)

- ▶ Alla conclusione di tutte le operazioni sopra indicate **il presidente** provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie per impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.

(art. 45 della legge regionale 19/2013)

**domenica 9 giugno**

*giorno della votazione di ballottaggio*

- ▶ **Continuano ad essere vietati:**

- a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
- b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
- c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale;
- d) la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale;
- e) la diffusione di risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

(art. 75 della legge regionale 28/2007)

(art. 9-bis del decreto-legge 807/1984)

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

- ▶ **Gli uffici comunali restano aperti** dalle **ore 7.00** alle **ore 23.00** per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

(artt. 39, comma 2 e 46, comma 1, della legge regionale 19/2013)

- ▶ **Il presidente** riprende le operazioni elettorali e, alle **ore 7.00**, dichiara aperta la votazione che si protrae fino alle **ore 23.00**. A tale ora, ammette a votare gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio e dichiara chiusa la votazione.

(art. 46 della legge regionale 19/2013)

- ▶ Immediatamente dopo la chiusura della votazione il presidente dà inizio alle **operazioni di riscontro preliminari** allo scrutinio. Successivamente, procede alla formazione delle buste contenenti le liste della votazione e delle buste contenenti le schede avanzate, e le deposita alla Segreteria del comune.

(art. 54, comma 1, della legge regionale 19/2013)

- ▶ Il presidente dà inizio alle **operazioni di scrutinio** che devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro 12 ore dall'inizio.

(artt. 55, comma 4 e 62, comma 2, della legge regionale 19/2013)

**lunedì 10 giugno**

*1° giorno successivo  
alla votazione di ballottaggio  
(o, al più tardi, il martedì)*

- ▶ **L'Adunanza dei presidenti** compie le operazioni di attribuzione dei seggi e proclama gli eletti.

(art. 69 della legge regionale 19/2013)

---

**giovedì 13 giugno**

*3° giorno successivo alla proclamazione*

- ▶ **Il sindaco**, entro il terzo giorno successivo alla proclamazione degli eletti, rende noti i risultati delle elezioni mediante avviso da pubblicare all'albo pretorio comunale e li comunica agli eletti.

(art. 72 della legge regionale 19/2013)